

Legge regionale 30 marzo 1988, n. 17.

**Interventi edilizi sugli insediamenti alberghieri, artigianali, industriali e commerciali ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

1. Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 126 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come aggiunto dall'articolo unico della legge regionale 5 marzo 1987, n. 11, è prorogato, limitatamente agli interventi edilizi sugli insediamenti alberghieri, al 31 dicembre 1988.

#### Art. 2

1. Fino al 31 ottobre 1988 è consentito il rilascio della concessione per l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale, industriale e commerciale, di cui alla legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1, per le domande presentate entro il 31 dicembre 1987, ferma restando l'esclusione degli edifici ricadenti nelle zone di tutela indicate nel terzo comma dell'articolo 126 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come aggiunto dall'articolo unico della legge regionale 5 marzo 1987, n. 11.

#### Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 marzo 1988

Bernini

#### Dal procedimento di formazione della legge regionale 30 marzo 1988, n. 17:

- La proposta di legge n. 140 è stata presentata al Consiglio regionale in data 26 novembre 1987, dove ha acquisito il n. 319 del registro dei progetti di legge, su iniziativa dei Consiglieri Perticaro, Cremonese, Covolo, Siviero, Rugolotto, Maganza, Da Dalt, Dal Sasso, Mainardi e Capuzzo;
- il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> in data 1 dicembre 1987;
- la 2<sup>a</sup> Commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 21 gennaio 1988, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Bortolo Mainardi, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 febbraio 1988, n. 265;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 22 febbraio 1988;
- Il Commissario del Governo, con nota 23 marzo 1988, n. 3226/21309/3, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

#### Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali

#### Scadenziario:

Fino al 31 dicembre 1988, limitatamente agli interventi edilizi sugli insediamenti alberghieri, è consentita l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1, con esclusione degli edifici ricadenti nelle zone di tutela indicate dal n. 1 al n. 8 del 4° comma dell'art. 27 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.